

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali	28	Segreteria dell'adunanza.
		29	Scrutatori - Nomina – Funzioni.
1	Oggetto del regolamento		CAPO VII Delle sedute del consiglio
2	Surroga dei consiglieri.	30	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
3	Luogo delle adunanze consiliari.	31	Inizio dei lavori.
4	Funzioni rappresentative.	32	Comportamento dei consiglieri.
5	Maggioranza e minoranza.	33	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
6	Presidenza del consiglio comunale.	34	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
7	Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale	35	Adunanze consiliari aperte.
	CAPO II Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del comune	36	Chiusura della discussione.
8	Costituzione dei gruppi consiliari.	37	Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
9	Commissioni consiliari.		CAPO VIII Delle votazioni
10	Costituzione di commissioni speciali.	38	Sistemi di votazione.
11	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	39	Ordine della discussione e della votazione.
	CAPO III Diritto di informazione	40	Annullamento e rinnovazione della votazione.
12	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.	41	Interventi nel corso della votazione.
13	Rilascio di copie delle deliberazioni.	42	Mozioni d'ordine.
14	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri comunali.	43	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
	CAPO IV Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali	44	Dichiarazioni di voto.
15	Diritto di iniziativa.	45	Computo della maggioranza.
16	Diritto di presentare mozioni.		CAPO IX Dei verbali delle sedute
17	Diritto di presentare interpellanze.	46	Verbale delle sedute – Contenuto e firma.
18	Diritto di presentare interrogazioni.	47	Approvazione del verbale della precedente seduta.
19	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	48	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
	CAPO V Convocazione del consiglio - Ordine del giorno		CAPO X Disposizioni finali
20	Convocazione del consiglio comunale.	49	Pubblicità del Regolamento.
21	Distinzione delle sedute - Definizioni.	50	Diffusione del presente regolamento.
22	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.	51	Entrata in vigo
23	Convocazione - Modalità e termini.		
24	Ordine del giorno.		
25	Deposito degli atti per la consultazione.		
	CAPO VI Presidenza e segreteria dell'adunanza		
26	Disciplina delle adunanze.		
27	Persone ammesse nella sala delle adunanze -		

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 – Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in:
Via Giuseppe Giacosa, 23
2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 – Funzioni rappresentative.

1. È buona norma i consiglieri comunali partecipino alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, che provvede anche alla convocazione dello stesso.
2. In caso di assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice sindaco, e in sua assenza dal Consigliere anziano, individuato nel rispetto di cui all'articolo 40 del TUEL del 18/08/2000 n. 267.

Art. 7 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 – Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste di che si sono presentate alle elezioni e i relativi gruppi nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 9 – Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive permanenti;
 - temporanee;
 - consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. L'istituzione, la nomina ed il funzionamento verrà disciplinata con apposita deliberazione del Consiglio comunale, la quale dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 10 – Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti.
6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 11 – Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed

istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari si procede con apposita votazione.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 12 – Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica previa richiesta scritta hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
- 1 I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del servizio.
- 2 Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 13 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive dal giorno della pubblicazione.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 14 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15 – Diritto d’iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l’attività del comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno saranno lette integralmente, qualora richiesto, a cura del soggetto proponente che nell’esposizione dovrà attenersi al testo depositato.
5. Qualora le suddette iniziative venissero presentate da un gruppo consiliare l’adempimento sarà svolto dal capogruppo o da altro consigliere delegato dal gruppo stesso.
6. Fatto salvo il disposto di cui all’art. 18, 4° comma lett. c), relativo alla rinuncia all’interrogazione nell’ipotesi di assenza ingiustificata del consigliere che ha presentato una interrogazione, l’assenza dello stesso per qualsiasi altra motivazione comporterà la lettura del documento a cura del capogruppo o di altro consigliere delegato.

Art. 16 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’amministrazione comunale sull’argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

Art. 17 – Diritto di presentare interpellanze.

1. L’interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 18 – Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco o l’Assessore interessato, accertato che l’interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 19 – Mozioni interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente può disporre che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art. 20 – Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori, e l'eventuale seconda convocazione da tenersi il giorno dopo, così come previsto dall'articolo 11 dello Statuto Comunale;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 21 – Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie – sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo il giorno dopo dalla seduta andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 22 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 23 – Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso inviato attraverso strumenti informatici o telematici, a condizione che ne venga verificata la ricezione. A richiesta, l'avviso di convocazione può essere inviato in forma scritta, mediante consegna a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - b) per le convocazioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - c) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione
2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio. Deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 24 – Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è predisposto dal Sindaco. Hanno la precedenza:
 1. - le comunicazioni del sindaco;
 2. - le interrogazioni;
 3. - le mozioni;
 4. - le interpellanze;
 5. - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 6. - le proposte delle autorità governative;
 7. - le proposte dell'autorità regionale;
 8. - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 9. - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 10. - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 22, comma 2.

Art. 25 – Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i seguenti termini:
 - Almeno tre giorni prima della seduta, se ordinaria
 - Almeno due giorni prima della seduta se straordinaria
 - Almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Capo VI

Presidenza e segreteria delle adunanze

Art. 26 – Disciplina delle adunanze.

- 1 I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco/presidente.
- 2 Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
- 3 Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
- 4 Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
- 5 La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 6 Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vice Sindaco o dal Consigliere anziano in caso di assenza.

Art. 27 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

- 1 Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
- 2 Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
- 3 Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
- 4 Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
- 5 Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 28 – Segreteria dell'adunanza.

- 1 Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
- 2 In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
- 3 Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
- 4 Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
- 5 Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 29 - Scrutatori - Nomina – Funzioni.

- 1 Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
- 2 La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
- 3 Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
- 4 4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 30 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 31 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 32 – Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.
4. Il consigliere che richiederà l'integrale lettura della proposta di deliberazione del punto all'ordine del giorno o degli atti ad essa allegati, curerà direttamente l'adempimento.
5. Gli interventi del consigliere relativi ad approfondimenti del punto all'ordine del giorno, ovvero le dichiarazioni di voto, andranno complessivamente contenuti in un tempo ragionevole e di norma non superiore a dieci minuti per ciascun punto all'ordine del giorno.
6. Per gli interventi di cui sopra, il Presidente in ragione della particolare complessità del punto all'ordine del giorno e su preventiva richiesta del consigliere, valuterà l'opportunità di accordare interventi di maggiore durata.

Art. 33 – Esercizio del mandato elettivo – Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
6. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 34 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 36 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 37 - Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 12.

Art. 39 – Ordine della discussione e della votazione.

1. Il relatore della proposta di deliberazione o di altri argomenti all'ordine del giorno è lo stesso Sindaco/Presidente o un assessore da lui incaricato, la discussione procede prima in generale e poi particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto
2. Terminata l'illustrazione della proposta e dopo i relativi interventi da parte dei singoli consiglieri che ne fanno richiesta il Presidente invita gli stessi a procedere alla votazione.

Art. 40 – Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 41 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42 – Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a

favore.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 43 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44 – Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

Art. 45- Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 46 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) Ingiuriose;*
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;*
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.*
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 47 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni si procede alla votazione per alzata di mano, se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso, la votazione avrà luogo per alzata di mano.
5. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 48 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 50 – Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 51 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva e dopo che siano decorsi i termini della pubblicazione così come previsto dall'articolo 83 dello Statuto Comunale vigente.

Il presente Regolamento

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del con atto n. , divenuto esecutivo il
- è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal al ;
- è entrato in vigore il

Data

Il segretario comunale

.....